

Delibera n. 40 del 26/09/2018

REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

[art. 2120 del Codice Civile, come modif. dall'art. 1 della Legge 297 del 29/05/1982]

Art. 1 – Introduzione

Con il presente accordo le Parti stipulanti, nel comune intento di dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, definiscono i criteri applicativi in ordine alla anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 2120 del c.c. come modificato dall'art. 1 della Legge 297 del 29/05/1982, al personale dipendente e dirigente dell'Istituto Autonomo per le case Popolari (di seguito "IACP") di Catania.

Art. 2 – Beneficiari

- a) Hanno titolo a chiedere l'anticipazione i lavoratori che abbiano maturato almeno **cinque anni** di servizio con contratto a tempo indeterminato presso lo IACP di Catania alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo in entrata.
- b) La domanda di anticipazione di cui al comma 1, redatta in carta semplice (allegato A), deve essere inoltrata al Dirigente dell'area Finanziaria-Amministrativa entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatta eccezione per le domande conseguenti alle gravi malattie di cui alla lett. a) dell'art. 6 del presente regolamento;
- c) Agli effetti dell'individuazione della data di valida presentazione della domanda, fa fede la data di ricevimento da parte dell'Ente;
- d) Le anticipazioni accolte saranno definite considerando l'accantonamento maturato alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui le stesse sono state richieste.

Art. 3 – Limiti numerici

- a) Per individuare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti della Legge di cui al successivo paragrafo si farà riferimento alla situazione del personale in servizio presso l'Ente al 1° gennaio di ogni anno;
- b) Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo, comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti (entrambe le percentuali vanno arrotondate per eccesso dell'unità). La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
- c) Le domande di anticipazione per spese sanitarie, nel caso di comprovati e gravi motivi di salute, come disciplinate al punto a) dell'art. 6 del presente regolamento, verranno riscontrate positivamente dall'Ente anche se in eccedenza rispetto alle aliquote previste per l'anno di riferimento.

Art. 4 – Misura dell'anticipazione

- a) La misura massima dell'anticipazione, salvo quanto di seguito specificato, è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, al netto di qualsivoglia parte già impegnata a garanzia di eventuali esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad esempio un atto emesso dall'Autorità giudiziaria).
- b) Ulteriori anticipazioni possono essere richieste fino a che l'importo erogato, cumulando le somme già liquidate per precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda.
- c) L'ammontare dell'anticipazione viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta.

Art. 5 – Procedure

L'Ente definisce le richieste di anticipazione secondo l'ordine delle fattispecie elencate nel successivo art. 6 del presente regolamento e fino ad esaurimento del contingente numerico.

A parità di condizioni è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio e, a parità di questa, al dipendente più anziano di età.

Nel caso di mobilità o cessione di contratto, o di affidamento del servizio da parte di pubbliche amministrazioni con trasferimento del personale, l'anzianità valida ai fini dell'anticipazione di TFR decorre dalla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con l'Ente subentrante. Nel caso in cui non sia stato liquidato il TFR dall'Ente cessante e, con consenso del lavoratore, ne sia stato trasferito l'ammontare all'Ente subentrante, al lavoratore stesso qualora non ne richieda la totale liquidazione, sarà riconosciuta, ai soli fini della maturazione di anzianità per l'accesso all'anticipazione del TFR medesimo, l'anzianità di servizio maturata anche presso il precedente datore di lavoro.

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui ai precedenti punti, si fa riferimento all'anzianità contrattuale utile per il trattamento di fine rapporto di lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale a qualsiasi titolo concessa.

Ove entro il 31 gennaio le domande pervenute e soddisfatte siano inferiori al contingente annuale stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, sarà possibile accettare ulteriori richieste che perverranno oltre tale termine e comunque nel rispetto del comma a) del richiamato articolo.

Ove invece le domande presentate entro il 31 gennaio non siano soddisfatte per esaurimento del contingente annuale stabilito dal presente regolamento, esse verranno inserite nel contingente dell'anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno sempre che siano supportate da reitero della domanda dalla quale sia certificato che permangono le condizioni ed i requisiti.

L'istruttoria delle domande e la eventuale esclusione da essa, nonché la determinazione numerica dei dipendenti ammissibili al beneficio, viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini (31 gennaio); la conseguente graduatoria provvisoria viene notificata agli interessati i quali hanno 15 giorni di tempo per esporre motivato ricorso al Dirigente di Area Finanziaria-Amministrativa; i ricorsi vengono esaminati entro i successivi 15 giorni ed in seguito viene adottata la graduatoria definitiva;

Le domande inoltrate per soddisfare le richieste relative alle spese sanitarie possono essere istruite ed esitate positivamente in ogni tempo al sussistere delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 6, comma a) del presente regolamento;

Art. 6 – Motivi che giustificano l'anticipazione. Criteri e priorità di formazione della graduatoria

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata esclusivamente dalle sotto elencate necessità che, nell'ordine, costituiscono priorità ai fini dell'erogazione dell'anticipazione:


a) SPESE SANITARIE per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture.

Le spese mediche devono essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche, con certificazione documentale su carta intestata e timbro, che ne attesti la veridicità.

Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta, fermo restando l'obbligo in capo ai richiedenti di rendicontarne la spesa effettivamente sostenuta (notule, spese di viaggio e di soggiorno, fatture e parcelle, il tutto attinente alla fattispecie) entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla erogazione. Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i familiari per i quali c'è l'obbligo dell'assistenza. Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all'Ente. Le domande pervenute senza documentazione o con documentazione incompleta vengono definite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. In caso di ricaduta, il lavoratore ha titolo di richiedere nuovamente l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita nella prima richiesta. Ove per qualsiasi motivo la consegna della documentazione non abbia avuto luogo nel termine prescritto, oppure entro 6 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'Ente.

In ogni caso, l'Ente adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.


b) ACQUISTO o acquisizione della PRIMA CASA di abitazione e/o relative pertinenze per sé o per i figli (art. 1, comma 8, Legge 297/1982) da documentare con atto notarile o atto sostitutivo legalmente valido o altra idonea documentazione diversa dall'atto notarile atta a dimostrare che lo stesso sia in corso di perfezionamento



(contratto preliminare di c/vendita, condizione di socio di cooperativa edilizia, costruzione della casa su terreno di sua proprietà, ecc.).

Ai fini del presente regolamento, il dipendente può diventare proprietario di prima casa nei seguenti modi:

- Acquisto di casa di abitazione;
 - Assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
 - Riscatto di alloggio popolare;
 - Costruzione in proprio di casa di abitazione.
- i. Ai fini del presente regolamento si intende per “prima casa di abitazione” quella stabile e ordinaria per il dipendente che, in funzione dello svolgimento del suo rapporto di lavoro, può anche non coincidere con la località del lavoro stesso, sempre che la località prescelta gli consenta di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro medesimo;
 - ii. E’ ammessa la richiesta di anticipazione del dipendente solo quando lo stesso, il coniuge ed i figli se conviventi non risultino proprietari di unità immobiliari abitative nell’ambito della provincia ove è situata la sede di lavoro e nell’ambito della provincia ove si è eletto domicilio. Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente e gli altri familiari siano titolari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50% (escluso però il caso di comproprietà col proprio coniuge, non effettivamente e legalmente separato, qualunque sia il regime patrimoniale in essere, che realizzi la disponibilità del bene);
 - iii. E’ ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio non convivente ovvero del figlio che si distacca dal nucleo familiare risultando altrove il proprio domicilio. Detto figlio non deve essere proprietario di alcuna proprietà immobiliare nell’ambito della provincia ove eventualmente lavori e ove risulti eletto il proprio domicilio;
 - iv. In relazione alle finalità della legge atte a consentire al dipendente di procurare per sé o per i figli la proprietà dell’abitazione primaria, si considera compreso nel concetto di “acquisto”, oltre l’acquisto da terzi, l’assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto. In ogni caso, deve trattarsi di abitazione per la quale l’acquirente abbia diritto alle agevolazioni di legge per “prima casa”.
 - v. I dipendenti che hanno diritto all’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione. In caso di anticipazione richiesta per l’acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il figlio sono titolari di prenotazione di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l’indicazione dell’entità dell’importo richiesto per la costruzione dell’alloggio stesso.
 - vi. Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall’atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 6 mesi dall’erogazione dell’anticipazione, è tenuto all’esibizione dell’atto notarile di acquisto definitivo dell’abitazione ovvero della documentazione, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata per i successivi 6 mesi, senza oneri economici a carico del lavoratore che, nel caso di ulteriore ritardo dovrà restituire le somme all’Ente. In ogni caso, l’Ente adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell’imposta da parte del lavoratore.
 - vii. Qualora l’acquisto sia già avvenuto con conseguente stipula del contratto di mutuo, il richiedente dovrà accertare l’intenzione di estinguere anticipatamente parzialmente o totalmente tale prestito ipotecario, producendo gli atti che danno corso all’estinzione (parziale o totale) del finanziamento, debitamente timbrati e certificati dall’istituto creditizio.
- c) **SPESE per RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA dell’ABITAZIONE di proprietà del lavoratore o dei figli** conviventi se questa è intestata al dipendente o ai figli (per casa di abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi, si intende la prima e unica casa di proprietà degli stessi), con presentazione di idoneo computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto all’Albo professionale e copia della comunicazione



di inizio attività. Per la ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi dovrà essere inoltre prodotta la seguente documentazione:

1. copia dell'atto di proprietà dell'abitazione;
2. copia della comunicazione al Comune di residenza con relazione asseverata nel caso di opere interne;
3. copia dell'autorizzazione comunale nel caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
4. stato di famiglia;
5. dichiarazione ai sensi di legge attestante la convivenza dei figli, quando l'abitazione sia ad essi intestata;

Entro il termine massimo di 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione sul TFR il richiedente dovrà far pervenire all'Ente la fattura, o le fatture o altri documenti equivalenti delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non dovrà essere inferiore a quello erogato in anticipazione.


- d) **CONGEDO DI MATERNITA'** (art. 32, D.Lgs. n. 151/2001^{NOTA-1}); L'anticipazione è concessa per consentire al dipendente di far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di congedo. La richiesta economica deve essere commisurata all'impegno necessario per integrare o sostituire la retribuzione nonché la copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita; l'onere economico deve essere documentato da apposita certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale al quale il lavoratore aveva presentato richiesta di riscatto. Qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire idonea documentazione del maggior onere. L'erogazione è subordinata alla richiesta presentata dal dipendente nei termini procedurali di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- e) **CONGEDO PER FORMAZIONE** (art. 5, Legge n. 53/2000^{NOTA-2}) da documentare con idonea certificazione che ne attesti le spese sostenute;
- f) **CONGEDO PER FORMAZIONE CONTINUA** (art. 6 Legge n. 53/2000^{NOTA-3}) da documentare con idonea certificazione che ne attesti le spese sostenute;

Art. 7 - Disposizioni imperative di legge e finali

- i. L'anticipazione può essere ottenuta una seconda volta, nel corso del rapporto di lavoro e decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stata erogata la prima - e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto di lavoro, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 c.c.
- ii. I dipendenti che richiedono il beneficio per la seconda volta, sono ammessi purché risultino soddisfatte le domande dei richiedenti per la prima volta salvo che per i casi di cui all'art. 6 lett. a).
- iii. L'anticipazione del TFR non viene concessa ai dipendenti, che entro i 12 mesi successivi alla richiesta, verranno collocati in quiescenza.

Art. 8 - Norme transitorie

In fase di prima applicazione, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, viene dato atto che, per la differenza dei posti disponibili ricalcolati, si opererà lo scorrimento della graduatoria in favore dei dipendenti che hanno già fatto richiesta di accesso ai benefici rinviando alla istruttoria dell'Ufficio.



RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2120 C.C. - Disciplina del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (1).

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

(1) Dichiarata illegittimità di questa lettera, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrare l'effettività.

ART. 2120 C.C. - Indennità in caso di morte.

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

ART. 1 LEGGE 298 DEL 29/05/1982 - Modifiche di disposizioni del codice civile

L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto). In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé

o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

NOTA-1

Art. 32, L. 151/2001 - Congedo Parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 33, L. 151/2001 - Prolungamento del Congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

Art. 34, L. 151/2001 - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 35, L. 151/2001 - Trattamento Previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

NOTA-2

Art. 5, Legge 53/2000 (Congedi per la formazione)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

NOTA-3

Art. 6, Legge 53/2000 - (Congedi per la formazione continua)

1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7, Legge 53/2000 - (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8, Legge 53/2000 - (Prolungamento dell'età pensionabile)

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Allegato "A"

Al Dirigente di Area Finanziaria-Amministrativa
SEDE

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE T.F.R.

Io sottoscritto/a			
codice fiscale		nato/a il (gg/mm/aaaa)	
a		Prov.	
stato civile		residente in	
residente in		Prov.	
indirizzo		CAP	
cellulare		email	
dipendente attualmente in servizio di questo Ente con contratto a tempo			
	Indeterminato	Determinato	dal

Chiedo l'anticipazione del **Trattamento di Fine Rapporto** per un importo di:

euro , in lettere euro

e comunque non superiore a quello consentito dalla legge e dal regolamento interno allo I.A.C.P. di Catania, per la seguente motivazione:

Spese Sanitarie per terapie ed interventi sanitari (art. 6, lett. a del Regolamento interno) – si allega:

1. documentazione rilasciata dalle strutture competenti;
2. fatture o preventivi delle spese mediche sostenute;
3. eventuali costi accessori (spese di viaggio, soggiorno nei luoghi di cura, ecc.).

P.S. se non ancora in possesso di documentazione il sottoscritto si riserva di produrla entro 6 mesi dalla erogazione dell'anticipazione richiesta.

Acquisto o acquisizione o costruzione della prima casa di abitazione e/o relative pertinenze per sé o per i figli (art. 6, lett. c del Regolamento interno) – si allega:

1. atto notorio da cui risulta che il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito delle località come indicate nei punti i. e iii., comma c, art. 6 del regolamento interno;
2. atto notorio da cui risulta che il figlio non è proprietario di immobili abitativi ubicati nell'ambito di località come indicate nei punti i., comma c, art. 6 del regolamento interno;
3. stato di famiglia;
4. atto preliminare di compravendita;
5. atto pubblico successivo alla stipula e atto notorio, dichiarazione sostitutiva di notorietà o certificato anagrafico da cui risulti che l'intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o elezione di nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata, al lordo dell'imposta;
6. in caso di acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulta che il dipendente stesso o il figlio sono titolari di prenotazione di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso;
7. in caso di costruzione in proprio della prima casa di abitazione su terreno di propria proprietà, certificato catastale (o notarile) attestante la proprietà dell'area sulla quale si realizza l'immobile, copia del permesso a costruire, rilasciata con scadenza non anteriore al biennio antecedente la presente domanda, certificato di inizio dei lavori rilasciati dal Comune, preventivo degli oneri da sostenere, datato e firmato da un professionista iscritto all'albo, o contratto di appalto, ovvero quietanze delle spese sostenute accompagnate da un certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
8. in caso di riscatto, ogni documentazione utile a provare la legittimità dell'operazione da effettuare con certificazione dell'ente proprietario. (specificare)

P.S. qualora si presenti l'atto preliminare di vendita ovvero la partecipazione a cooperativa edilizia, il sottoscritto si riserva di produrre entro 6 mesi dalla erogazione dell'anticipazione richiesta l'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero documentazione atta a giustificare il mancato rispetto dei

